



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



... Sul carro non si sale, il carro si spinge

Sindacati e Cocer Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico: positivo l'odierno incontro con Renzi

I rappresentanti dei Sindacati e Cocer del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, in rappresentanza del 94% dei circa 500.000 addetti al settore, giudicano positivamente l'esito dell'incontro svoltosi nella mattinata odierna a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. E' quanto affermano in una nota congiunta **Siulp**, Siap-ANFP, Silp-Cgil, Ugl Polizia, Coisp, Consap e Uil Ps per la Polizia; Osapp, Uil Penitenziari, Sinappe, Ugl Penitenziaria, Fns-Cisl e Cnpp per la Penitenziaria; Ugl Forestale, Snf, Cisl-Fns, Uil-Pa per la Forestale; Fns-Cisl, Uil Vv.f, Confsal Vv.f, Dirstat Vv.f e Ugl per i Vigili del Fuoco e i Cocer interforze di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. Nel corso dell'incontro odierno il Presidente del Consiglio ha confermato quanto anticipato nei giorni scorsi da altri autorevoli esponenti del governo in merito alla sblocco del tetto salariale per il personale dei Comparti.

FLASH nr. 41 – 2014

- ... Sul carro non si sale, il carro si spinge
Sindacati e Cocer Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico: positivo l'odierno incontro con Renzi
- Sblocco del tetto retributivo: una vittoria nostra e di tutti i poliziotti
Lanci di Agenzia
- Ricostruzione istituto trasferimento ex legge 104/1992
- Congedo straordinario e limite massimo dell'aspettativa



Il Presidente del Consiglio ha ribadito la decisione dell'esecutivo di riconoscere la specificità dei Comparti e di rimuovere il blocco del tetto stipendiale a decorrere dal 1 gennaio 2015 in maniera strutturale.

Il positivo esito della vertenza si è potuto ottenere grazie al senso di responsabilità istituzionale, alla ricercata compattezza ed alla determinazione che i Sindacati e i Cocer hanno dimostrato di fronte all'apertura al confronto da parte del Governo ed alla sensibilità dell'Esecutivo che ha così posto fine a quella che veniva considerata come una autentica ingiustizia da parte di tutto il personale in divisa.

Al termine dell'incontro, quale manifestazione di riconoscimento alla specificità dei lavoratori di questi Comparti, ma anche di vicinanza agli uomini e alle donne che ogni giorno si sacrificano al servizio del Paese è stato altresì ribadito che l'Esecutivo sta lavorando per anticipare lo sblocco del tetto salariale già dalla fine di quest'anno.

In tal senso Sindacati e Cocer, nell'esprimere la loro soddisfazione per l'esito positivo della vicenda "tetto salariale" e dell'incontro odierno, hanno dato la propria disponibilità ad aprire un confronto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per tutte le altre tematiche che riguardano i Comparti nell'interesse sia dell'efficiamento degli stessi che della giusta valorizzazione del personale.



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web www.cardelicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

Sblocco del tetto retributivo: una vittoria nostra e di tutti i poliziotti



Ore 10:00 del 7 ottobre 2014 - SIULP, SIAP-ANFP, SILP-CGIL, UGL Polizia di Stato, COISP, CONSAP-ADP e UIL Polizia-ANIP, incontrano il Presidente del Consiglio Matteo RENZI e si vedono assicurato, come da loro tenacemente richiesto, lo sblocco del *tetto retributivo* che ha sinora duramente penalizzato il personale della Polizia di Stato e più in generale tutti gli uomini e le donne in divisa.

Il blocco del *tetto retributivo* dal 2015 non riguarderà più i Poliziotti. Ciò grazie all'azione caparbia e coscienziosa di chi, questi Sindacati, nell'ambito della Polizia di Stato, rappresenta

l'80% del personale e che, unitamente ad altre OO.SS. e rappresentanze del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, che con loro si sono battute per citato risultato, rappresenta ben il 94% del personale in divisa!!

I colleghi si vedranno corrisposti gli assegni di funzione, i maggiori emolumenti per le progressioni di carriera, etc. etc., che hanno maturato e conseguito in questi 5 anni di blocco!!

Si sta lavorando, inoltre, come da noi chiesto, per anticipare lo sblocco di tale *tetto retributivo*!

La settimana prossima potrebbe trovarsi una soluzione che consenta di anticipare tale sblocco già dal mese di dicembre 2014, e quindi anche sulla prossima tredicesima.

Quanto sopra è stato ottenuto grazie anche all'apertura al confronto da parte del Governo e nonostante la vergognosa e diffamatoria attività posta in essere dal SAPPINOCCHIO 2.0 (e dai suoi accoliti del "CONSULTORIO") che ha rischiato di far saltare quel risultato che ogni giorno si è sempre più avvicinato grazie ad una continua, minuziosa e capace azione posta in essere da queste Organizzazioni Sindacali.

L'attività frenetica e contraddittoria del SAPPINOCCHIO 2.0 e degli accoliti del CONSULTORIO, si è rivelata fallimentare nell'obiettivo che si prefiggeva, vale a dire prendere in giro i Colleghi ed assicurarsi qualche disdetta in meno delle centinaia che sta ricevendo!!

I Poliziotti, anche sforzandosi, non hanno potuto credere alle frottole ed ai raggiri posti in essere dal SAPPINOCCHIO 2.0, bugie e falsità da noi peraltro puntualmente sottolineate e denunciate in un precedente e dettagliato comunicato che i *pinocchietti* non hanno avuto il coraggio di controbattere.

In questo momento lo sblocco del *tetto retributivo* era il massimo risultato possibile e non era per nulla scontato ma è stato ottenuto solo grazie al nostro impegno, a quelle delle nostre Segreterie Provinciali e Regionali e delle migliaia di Colleghi che, per alcuni mesi, hanno sopportato il blocco degli orari in deroga e della reperibilità che abbiamo imposto (mentre il SAPPINOCCHIO 2.0 si preoccupava esclusivamente dei propri permessi sindacali) al fine di far comprendere tanto all'Amministrazione che al Governo che l'apparato Sicurezza, senza l'impegno e l'abnegazione dei Poliziotti, avrebbe fatto un bel tonfo e che tale serietà posta in essere dalle donne e dagli uomini in divisa meritava la massima attenzione dell'intero Stato.

Il nostro impegno sarà adesso rivolto ad ottenere la riapertura del Contratto di Lavoro, l'ottenimento di quegli innumerevoli diritti che ogni giorno vengono negati ai Poliziotti e che pregiudicano anche l'attività che questi pongono in essere a favore di tutta la collettività, una discussione seria sul Riordino delle Carriere.

Ci adopereremo anche per recuperare i danni che il *tetto retributivo* ha fatto in questi anni.

Non sarà per nulla facile ma noi faremo il possibile ed anche più.

Di certo da parte nostra non riceverete false promesse! Le bugie le lasciamo al SAPPINOCCHIO 2.0 ed al *CONSULTORIO* che a riguardo sembrano ben preparati.

Renzi, sblocco tetti salari ps-militari in cdm 15/10 sarà approvata con legge stabilità

(ANSA) – ROMA, 7 OTT – Lo sblocco del tetto salariale delle forze di polizia e dei militari sarà contenuto nella legge di stabilità che verrà approvata dal Consiglio dei ministri il prossimo 15 ottobre. Lo ha detto, a quanto riferiscono fonti sindacali, il premier Matteo Renzi ai sindacati di polizia e ai Cocer nel corso della riunione di Palazzo Chigi. L'articolato è pronto, ha rassicurato Renzi.

**PA: GOVERNO A SINDACATI, 1 MLD PER SBLOCCO SALARI POLIZIA DA 2015
Misura inserita in legge stabilita', discussa in Cdm 15 ottobre – Ipotesi anticipo a dicembre**

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – Lo sblocco del tetto salariale sarà strutturale a partire dal 2015 e per attuare questa misura a disposizione del governo, avrebbero detto i ministri Roberta Pinotti e Angelino Alfano alle rappresentanze sindacali del comparto sicurezza, ci sarebbe 1 miliardo di euro. E' quanto emerge al termine dell'incontro con il premier Matteo Renzi e con i ministri a Palazzo Chigi. La norma dovrebbe essere discussa nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre nel quale verrà licenziata la legge di stabilità ma, secondo quanto si appreso, ci sarebbe la possibilità di anticipare tutto al dicembre 2014.

Alfano, mantenuto impegno per sblocco stipendi forze polizia

(ANSA) – ROMA, 7 OTT – "Abbiamo mantenuto l'impegno per lo sblocco retributivo e del tetto stipendiale di forze di polizia e militari cui lavoriamo da mesi". Lo detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano al termine della riunione con il premier ed i sindacati a Palazzo Chigi. "Siamo – ha aggiunto – dalla parte delle donne e degli uomini in divisa e con serietà e concretezza facciamo quello che diciamo".

PA: ALFANO, MANTENUTO IMPEGNO PER SBLOCCO RETRIBUTIVO E TETTO STIPENDIALE =

Siamo dalla parte delle donne e degli uomini in divisa e facciamo quello che diciamo

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Mantenuto l'impegno per lo sblocco retributivo e del tetto stipendiale, a cui lavoriamo da mesi. Siamo dalla parte delle donne e degli uomini in divisa, e con serietà e concretezza facciamo quello che diciamo". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, al termine della riunione con i sindacati e Cocer a Palazzo Chigi.

SICUREZZA: RENZI, CON FORZE ORDINE DISCUSSIONE POSITIVA rispetto per loro ma no minacce a legalita'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Noi rispettiamo e ci inchiniamo di fronte al lavoro delle donne e degli uomini in divisa, ovviamente non accettiamo da nessuno, benchè mai dai tutori della legalità, che si possa mettere in discussione la stessa. E' un valore fondamentale e il Cocer non può minacciare uno sciopero, è contro la vigente normativa e non vedo un buon motivo per cambiare la normativa. Mi pare che il clima sia profondamente diverso e che oggi la discussione sia stata positiva". Lo dice il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al termine dell'incontro con i rappresentanti sindacali delle Forze dell'Ordine e delle Forze di Polizia

Ricostruzione istituto trasferimento ex legge 104/1992

A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute a seguito di recenti modifiche di legge e pronunce giurisdizionali, riteniamo opportuno fornire un quadro aggiornato della evoluzione dell'istituto del trasferimento connesso alle esigenze di tutela delle disabilità.

Va premesso che il testo originario dell'art. 33 comma 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) disponeva che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede".

La norma è stata poi modificata dall'art. 19 della L. 8 marzo 2000 n. 53, in particolare con la soppressione dell'inciso "con lui convivente".

Inoltre l'art. 20 della stessa L. n. 53 del 2000 aveva previsto che "Le disposizioni dell'articolo 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano ... ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

La giurisprudenza, secondo un pacifico e costante indirizzo interpretativo, aveva ritenuto che costituivano requisiti essenziali ed imprescindibili al trasferimento di cui all'art. 33, quinto comma L. 104/92, sia la "continuità" dell'assistenza, intesa come assistenza già in atto al momento della domanda, essendo per contro inammissibile una domanda di trasferimento tesa a costituire per la prima volta il rapporto di convivenza con il disabile, che l'esclusività dell'assistenza, intesa come mancanza o indisponibilità di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa, tenuti in virtù di legge o di provvedimento a prestarle la necessaria assistenza, che, infine, l'effettiva possibilità di soddisfare tale richiesta ("ove possibile"), in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione di appartenenza.

Successivamente, però, l'art. 33 della L. n. 104 del 1992 è stato modificato dall'art. 24 della L. 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha sostituito, in particolare, il comma 3 (permessi mensili retribuiti) e il comma 5 (scelta della sede) dell'art. 33 L. n. 104 del 1992 ed ha abrogato l'art. 20 della L. n. 53 del 2000 nella parte in cui prevedeva: "... nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente."

Nell'attuale formulazione, risultante anche dalle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119), l'art. 33 L. n. 104 del 1992 così recita:

- al comma 3: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in

maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti";

- al comma 5: "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

In sostanza, per effetto delle sopravvenute modifiche legislative, il diritto al trasferimento presso la sede più vicina al domicilio della persona da assistere viene ora riconosciuto al lavoratore che assista una persona con handicap in situazione di gravità, anche nel caso in cui difettino i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza.

Il Consiglio di Stato, in una prima interpretazione della predetta novella legislativa, aveva ritenuto la stessa inapplicabile al personale delle Forze Armate e di Polizia, sul presupposto che le nuove disposizioni, in forza di quanto previsto dall'art. 19 della predetta L. n. 183 del 2010, richiedessero, per poter essere applicate agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, l'adozione di successivi provvedimenti legislativi (Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 2707; Sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 66).

Successivamente, però, l'alto consesso ha mutato orientamento ed ha sostenuto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 della L. 4 novembre 2010, n. 183, i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza al familiare disabile non sono più necessari affinché i lavoratori possano ottenere il trasferimento ex art. 33, co. 5 L. 5 febbraio 1992, n. 104, ed ha aggiunto che l'art. 24 della L. n. 183 del 2010, che ha soppresso i riferiti requisiti, è da ritenersi immediatamente applicabile anche ai rapporti di lavoro del personale di polizia, a ciò non ostando l'art. 19 della legge stessa.

A sostegno di tale conclusione, I giudici di Palazzo Spada hanno osservato che la formulazione contenuta nella seconda parte del citato art. 19, che rimanda ad altra e successiva fonte, di pari grado, l'attuazione ai principi sopradetti, non è in generale idonea a giustificare l'inoperatività relativa della fonte nel cui contesto la norma è inserita, non foss'altro perché essa non contiene nessuna disposizione ad esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi piuttosto all'interprete come un autonomo articolato, fondante in nuce le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Né la norma può essere considerata quale implicita disposizione transitoria che mantiene inalterata, nei confronti delle Forze Armate e di Polizia, tutta la disciplina previgente, ivi compresi i benefici della L. n. 104 del 1992, in attesa di una valutazione di adeguatezza da parte del legislatore "speciale", poiché, a prescindere da quanto sopra chiarito circa la natura palesemente programmatica della stessa,

l'ultravigenza di norme espressamente sostituite necessita di una chiara indicazione legislativa che ne proroghi temporalmente o soggettivamente l'efficacia, in deroga al principio per il quale la sostituzione presuppone in via generale una implicita abrogazione della norma sostituita.

Anche a prescindere dalle predette e generali considerazioni, in ogni caso, che la norma speciale a preteso effetto "inibitorio" non faccia specifico riferimento alle agevolazioni finalizzate all'assistenza dei familiari con disabilità grave, secondo il C. di S., lo si evince dalla collocazione topografica della stessa nell'ambito della fonte: essa è dettata dal legislatore a coronamento di una serie di norme che hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto di lavoro (lavori usuranti, lavoro sommerso, orario di lavoro, mobilità, part time etc.), ma comunque collocata prima del discusso art. 24 che interviene a modificare la normativa dettata dalla legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con ciò lasciando intendere che la materia è oggetto di considerazione autonoma e trasversale, impingendo su problematiche di carattere sociale più ampio.

In conclusione, ragioni testuali e sistematiche inducono a considerare la modifica dell'art. 24 applicabile a tutto il personale dipendente, senza eccezioni. In pratica, sino a quando la legislazione attuativa richiamata dall'art. 19 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze Armate, di Polizia ed ai Vigili del Fuoco" (Cons.St., sez. IV, 9 luglio 2012 n. 4047, Cons. St., sez. IV, 30 luglio 2012 n. 4291 e Cons. St., Sez. IV, 18 ottobre 2012 n. 5378).

Pertanto, l'asserita presenza di un familiare cui teoricamente affidare la cura del disabile non costituisce più un requisito essenziale cui riconnettere e motivare il diniego del trasferimento, atteso che tale evenienza non può essere prospettata in termini ipotetici, ma deve, eventualmente, essere puntualmente dimostrata dalla Amministrazione, alla quale incombe la dimostrazione che il disabile è diversamente e stabilmente assistito dai familiari, ovvero in strutture ospedaliere, perché, altrimenti, la riportata modifica normativa risulterebbe tamquam non essent, così vanificando la espressa volontà del legislatore.

Infine, La Giurisprudenza del Consiglio di Stato ha altresì chiarito il principio che non può assumere valore, ai fini della concessione del trasferimento, la valutazione di posizioni giuridiche dei pari qualifica, antitetiche e configgenti nella scelta della sede.

Invero, il trasferimento disposto a mente dell'art. 33, quinto comma cit., secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha natura temporanea, per cui è legato alla vicenda ed alla patologia del disabile, per cui ogni successiva modificazione dell'originario ed accertato stato di salute, ovvero una diversa assistenza del predetto (miglioramento della patologia, ricovero in strutture sanitarie, presenza di familiari che accudiscono il disabile, morte dello stesso) comportano il venir meno del diritto, con il conseguente ritrasferimento del beneficiario al reparto di originaria appartenenza.

Tale evenienza comporta, pertanto, una priorità nei trasferimenti, rispetto agli altri pari qualifica che aspirano alla medesima sede, poiché, diversamente la norma speciale non troverebbe mai applicazione essendo, di fatto, subordinata alle ordinarie procedure di mobilità.

Congedo straordinario e limite massimo dell'aspettativa

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine alla pratica applicazione dell'articolo 70 comma 1 del DPR 3/1957 il quale prevede che due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Ciò che si chiede di conoscere è se un periodo di congedo straordinario per malattia fruito all'interno di due periodi di aspettativa per malattia sia utile ad interrompere il cumulo ai fini del raggiungimento del periodo massimo consentito.

Al riguardo occorre precisare che la circolare 333 novembre 2011 precisa espressamente che il congedo straordinario non si cumula con l'aspettativa e che l'articolo 70 del testo Unico emanato col DPR 3/1957 non impone che il periodo di servizio attivo superiore a tre mesi debba essere svolto in maniera continuativa.

Pertanto il congedo straordinario fruito all'interno del servizio attivo in argomento comporta il prolungamento del conteggio del periodo interruttivo dell'aspettativa.

Nel concetto di servizio attivo rientrano il congedo ordinario, i riposi in genere ed i permessi equiparati al servizio (es. permessi sindacali).

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di

scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali



PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche
per grandi interventi chirurgici e
gravi malattie

**Massimale per persona
€ 1.500.000,00**

Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese

**4 forme di copertura ad un premio
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici



**2 - Ricovero per grave malattia (con
intervento chirurgico, senza intervento
chirurgico, con intervento chirurgico
ambulatoriale)**

3 - Ricovero per malattia oncologica

4 - Ospedalizzazione domiciliare

Una parte
della tua
Serenità
Nasce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**
Assicurazioni

CARIGE ASSICURAZIONI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria distaccati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifit SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

